



COMUNE DI COGOLETO

Città Metropolitana di Genova

C.A.P. 16016 - Via Rati, 66 - C.F.:80007570106 - P.I. 00845470103 - Tel. 010/91701 - Fax 010/9170225

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 3 del 26-01-2017

**OGGETTO: CONFERMA PER L'ANNO 2017 DELL'ALIQUOTA E DEL
REGOLAMENTO RELATIVI ALL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF)
IN VIGORE AL 31/12/2016.**

C O P I A

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

L'anno duemiladiciassette addi ----- ventisei-----del mese di --- gennaio---- alle ore --- 20:30
--- nella Residenza Comunale, per la trattazione degli argomenti di cui all'Ordine del Giorno, si è
riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano: Assente/Presente

CAVELLI MAURO	P	DAMONTE STEFANO	P
COSTA MARINA	P	MEI MICHELA	P
BUELLI UMBERTO	P	BIAMONTI FRANCESCO	P
GIUSTO ORNELLA	P	CARUSO ALESSANDRO	P
MANGINI LUIGI	P	REPETTO FRANCO	P
PANSOLIN ROBERTO	P	PARODI ANNA	P
BISIO GIORGIO	P		

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale
LOMBARDI GIOVANNI.
Il SINDACO CAVELLI MAURO
assume la presidenza e, riconosciuta
legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



COMUNE DI COGOLETO

Città Metropolitana di Genova

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

CONFERMA PER L'ANNO 2017 DELL'ALiquOTA E DEL REGOLAMENTO RELATIVI ALL'ADDITIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) IN VIGORE AL 31/12/2016.
--

ORGANO DELIBERANTE: CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);
- in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

DATO ATTO che questo comune, per l'anno 2015, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 09/06/2015, esecutiva, ha determinato l'aliquota unica dell'addizionale comunale Irpef nella misura unica di 0,80 punti percentuali, approvando altresì il regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF e che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 01/03/2016 ha confermato per l'anno 2016 la medesima aliquota e regolamento;

RITENUTO pertanto, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2017-2019, di confermare l'addizionale comunale all'IRPEF nella misura unica di 0,80% punti percentuale, nonché, confermare, il regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, per come approvato con precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 09/06/2015 il quale prevede una soglia di reddito di esenzione entro la quale l'imposta non è dovuta pari ad Euro 10.500,00;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita:

“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

ACQUISITO il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 239 del d.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. art. 42;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

PROPONE

1 - di confermare, per l'anno 2017, l'addizionale comunale all'IRPEF nella misura unica di 0,80% punti percentuale già in vigore al 31/12/2016;

2 - di confermare, il regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, già approvato con precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 09/06/2015, per come riportato nell'allegato “A”;

3 - di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

4 - di pubblicare il presente regolamento:

- sul sito internet del Comune
- all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi
- di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

OGGETTO: CONFERMA PER L'ANNO 2017 DELL'ALiquOTA E DEL REGOLAMENTO RELATIVI ALL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) IN VIGORE AL 31/12/2016.

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

Il Responsabile del servizio interessato
F.TO Dr.ssa Alberta Molinari

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
F.TO Dr.ssa Alberta Molinari

Viene posta in discussione la proposta all'O.d.G. avente ad oggetto:

CONFERMA PER L'ANNO 2017 DELL'ALIQUTA E DEL REGOLAMENTO RELATIVI ALL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) IN VIGORE AL 31/12/2016.

uditi gli interventi dei consiglieri;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta allegata, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

acquisiti i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000;

presenti e votanti 13

assenti 0

come riportato sul frontespizio del presente atto;

con esito votazione come sotto riportato:

Favorevoli: 11

Contrari: 2

Astenuti: 0

CAVELLI MAURO	Favorevole	DAMONTE STEFANO	Favorevole
COSTA MARINA	Favorevole	MEI MICHELA	Favorevole
BUELLI UMBERTO	Favorevole	BIAMONTI FRANCESCO	Contrario
GIUSTO ORNELLA	Favorevole	CARUSO ALESSANDRO	Contrario
MANGINI LUIGI	Favorevole	REPETTO FRANCO	Favorevole
PANSOLIN ROBERTO	Favorevole	PARODI ANNA	Favorevole
BISIO GIORGIO	Favorevole		

DELIBERA

1. di approvare l'allegata proposta avente ad oggetto:

CONFERMA PER L'ANNO 2017 DELL'ALIQUTA E DEL REGOLAMENTO RELATIVI ALL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) IN VIGORE AL 31/12/2016.

Indi stante l'urgenza con n° 11 voti favorevoli e n° 2 voti contrari (sigg.ri Biamonti Francesco e Caruso Alessandro), la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n° 267/2000.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo al T.A.R. Regione Liguria entro 60 gg. dalla sua pubblicazione oppure al Presidente della Repubblica entro 120 gg.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to CAVELLI MAURO

Il Segretario Comunale
F.to LOMBARDI GIOVANNI

Affissa all'Albo Pretorio in data odierna

F.to il Messo Comunale

Cogoleto, _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, giusta attestazione del Messo comunale, è affissa all'albo Pretorio in data odierna per la pubblicazione a tutto il quindicesimo giorno successivo.

Cogoleto, _____

Il Segretario Comunale
F.to LOMBARDI GIOVANNI

IMMEDIATA ESEGUIBILITA'


La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267

Il Segretario Comunale
F.to LOMBARDI GIOVANNI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Cogoleto, _____

L'incaricato



COMUNE DI COGOLETO
Città Metropolitana di Genova

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF
(Imposta sul reddito delle Persone Fisiche)

INDICE

Art. 1: Disciplina dell'addizionale comunale all'IRPEF

Art. 2: Determinazione dell'aliquota

Art. 3: Esenzioni

Art. 4: Versamento

Art. 5: Rinvio a disposizioni di Legge

Articolo 1 – Disciplina dell'addizionale comunale all'IRPEF

1. Il Comune applica l'addizionale comunale all'IRPEF, così come previsto dal decreto legislativo 28/09/1998 n. 360, a norma dell'articolo 48, comma 10, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 come modificato dall'art. 1, comma 10, della Legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'art. 1, comma 142, della Legge n. 296 del 27/12/2006 (Legge finanziaria per l'esercizio 2007).
2. L'addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa.

Articolo 2 – Determinazione dell'aliquota

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 (zero virgola otto) punti percentuali, come previsto dal comma 142 lett. a), Legge n. 296 del 27/12/2006 ed è fissata, con decorrenza 01/01/2007, nella misura di 0,8 punti percentuali.
2. L'aliquota è determinata annualmente nei limiti di quanto stabilito dalle normative vigenti, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In assenza di tale provvedimento è confermata l'aliquota vigente nel precedente esercizio, come previsto dall'art. 1, comma 169, Legge 296 del 27.12.2006.
3. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata ed acquista efficacia secondo le previsioni stabilite dalla normativa vigente.

Art. 3 – Esenzioni

1. Nel rispetto degli equilibri di bilancio l'Ente può prevedere soglie di esenzione per i cittadini in possesso di determinati requisiti di legge, secondo i criteri previsti dalla Legge.
2. L'addizionale Comunale all'IRPEF di cui all'art. 1 del presente Regolamento non è dovuta se il reddito complessivo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non supera l'importo di € 10.500,00 (diecimilacinquecento).
3. L'esenzione non equivale a franchigia e dunque se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di cui al precedente comma 1, l'addizionale di cui all'art. 1 del presente Regolamento è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota di cui all'art. 2, comma 1, del presente Regolamento, al reddito complessivo.

Articolo 4 – Versamento

1. Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato secondo le disposizioni contenute nell'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998 e successive modificazioni ed integrazioni e dall'art. 1 comma 143 della Legge 296/2006.

Articolo 5 – Rinvio a disposizioni di Legge

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di Legge.

COMUNE DI COGOLETO

REGISTRO DEL REVISORE

VERBALE N. 40

L'anno duemilasedici, il giorno 10 del mese dicembre,

il Revisore dei Conti, Dott. Riccardo Villa Gaggini, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 23/09/2015 esecutiva ai sensi di legge;

Premesso che l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella Legge 213/2012, prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Visto che il termine di approvazione del bilancio di previsione 2017 è stato prorogato con la legge di bilancio al 28/02/2017;

Esaminata la proposta n. 88/2016 recante Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 142 della Legge 296/2006, per l'anno 2017

Vista la proroga per l'anno 2017 del blocco delle aliquote introdotta dall'art. 1 comma 26 della Legge 208/2015;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

OSSERVATO

in premessa che il parere di regolarità tecnica e quello contabili rilasciati dal Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del TUEL si ritengono conformi alle disposizioni vigenti, nonostante quanto contenuto nel nuovo articolo 239 del TUEL comma 1- bis (parere da esprimersi ai sensi art. 153 stessa norma);

considerato che la proposta di deliberazione non determina alcuna modifica rispetto al 2016 ma è semplice conferma di quanto già in vigore e pertanto

visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente l'oggetto.

II REVISORE

